



N. 3066-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

(RELATORI TANCREDI E BARBOLINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze**

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e dal Ministro dello sviluppo economico

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento

(V. Stampato Camera n. 4829)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 dicembre 2011

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissioni riunite con indicazione del relativo esito procedurale

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| - articolo 1 | <i>Pag.</i> 3 |
| - articolo 2 | » 7 |
| - articolo 3 | » 14 |
| - articolo 5 | » 23 |
| - articolo 8 | » 24 |
| - articolo 11 | » 25 |
| - articolo 12 | » 28 |
| - articolo 13 | » 40 |
| - articolo 14 | » 62 |
| - articolo 15 | » 64 |
| - articolo 16 | » 66 |
| - articolo 17 | » 68 |
| - articolo 19 | » 69 |
| - articolo 20 | » 78 |
| - articolo 21 | » 86 |
| - articolo 22 | » 89 |
| - articolo 23 | » 91 |
| - articolo 23- <i>bis</i> | » 96 |
| - articolo 23- <i>ter</i> | » 97 |
| - articolo 24 | » 102 |
| - articolo 27 | » 109 |
| - articolo 28 | » 113 |
| - articolo 29 | » 119 |
| - articolo 30 | » 122 |
| - articolo 31 | » 134 |
| - articolo 32 | » 135 |
| - articolo 34 | » 136 |
| - articolo 39 | » 137 |
| - articolo 40 | » 139 |
| - articolo 43 | » 141 |
| - articolo 44 | » 142 |
| - articolo 45 | » 143 |
| - articolo 47 | » 145 |
| - articolo 48 | » 146 |

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere le imprese e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi».

1.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BRICOLO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresa l'abitazione» con le seguenti: «ad esclusione dell'abitazione».

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 6 miliardi all'anno».

2. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, AS e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del *trust*, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'atti-

vità. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di Imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

Conseguentemente:

all'articolo 23, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
"Il Governo, gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adeguare con proprie norme, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli emolumenti dei propri organi elettivi a costi *standard* definiti a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di

mancato adeguamento sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a favore dell'ente".

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il corrima 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

Art. 2.**2.0.1**

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2012, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aumento dei limiti di spesa ex articolo 2, comma 1 DL n. 97 del 2008 in materia di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da: "di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: "810 milioni di euro per l'anno 2012, di 940 milioni di euro per l'anno 2013"».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole: «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

2.0.3

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui

stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.4

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.5

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.6

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.7

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille".

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.8

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui

stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi alla ricollocazione degli over 40 e 50)

1. Ai datoti di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

Art. 3.**3.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI,
VILLARI

Respinto

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In attuazione del piano nazionale per il Sud, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene secondo le priorità individuate per gli anni 2012-2013-2014 nella Tabella D allegata alla presente legge.

TABELLA D

PUGLIA

| OPERE | COSTO (milioni di euro) |
|---|----------------------------|
| Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli (AQP) | 30 |
| Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli (AQP) | 30 |
| Ammodernamento strada statale dei Trulli | 51 |
| Strada Statale Ter Salentina (Strada tra Taranto, Manduria Lecce) | 105 |
| Viabilità Zona Industriale di Foggia | 20 |
| Adeguamento infrastruttura volo e prolungamento pista Aeroporto di Bari | 15 |
| Riconversione area Militare Aeroporto di Bari | 19 |
| Rifacimento piazzale sosta aeromobili aeroporto di Brindisi | 20 |
| Riconversione area Militare Aeroporto di Bari | 10 |
| Prolungamento della pista aeroporto di Foggia | 14 |
| Realizzazione dell'orbitale urbana della città di Foggia | 30 |
| District Parck di Taranto | 50 |
| Raddoppio schema potabile Sinni | 180 |

CAMPANIA

| OPERE | COSTO (milioni di euro) |
|---|----------------------------|
| Ferrivua SEPSA. Bretella fra linea Cumana e Circumflegrea | 73 |
| Chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino | 58 |
| Metropolitana Linea 1 Tronco Di Vittorio-Capodichino-Centro Direzionale | 300 |
| Interramento Circumvesuviana tratta Saviano-Feudo Nola | 120 |
| Variante Caserta della A1 Caianello-Grzzanise | 90 |
| Asse Nord/Sud Tirrenico Adriatico: Lauria-Contursi- Grottaminarda-Termoli-Candela. Tratta Lioni-Grottaminarda | 220 |
| Completamento del collegamento dell'autostrada Salerno-Caserta con la Selerno Napoli (via Pompei) | 80 |
| Potenziamento raccordo Sa-Av SS7 e SS7 <i>-bis primo lotto</i> | 123 |
| Collegamento tra Tangenziale di Napoli e porto di Pozzuoli | 74 |

BASILICATA

| OPERE | COSTO (milioni di euro) |
|--|----------------------------|
| SS 658 nuovo itinerario PZ-Melfi | 200 |
| SS 95 Tito-Brienza, variante di Brienza | 126 |
| Salemo-Potenza-Bari, collegamento SS 407-SS 96- <i>bis</i> | 300 |
| Strada Murgia Pollino tratto Matera-Ferrandina-Pisticci | 300 |
| Strada Murgia-Pollno, tratto Basentana-SS Sinnica | 100 |
| Strada Gioia dei Colle Matera | 130 |
| Armodernamento ferrovia Potenza-Foggia | 200 |

CALABRIA

| OPERE | COSTO (milioni di euro) |
|---|----------------------------|
| Trasversale delle Serre | 222 |
| Metropolitana di Reggio Calabria | 124 |
| Completamento Strada Statale dei Due Mari | 515 |
| Diga Esaro | 122 |
| Diga Menta | 13 |
| Autostrada Jonica E90 Megalotto 1 | 434 |

SICILIA

| OPERE | COSTO (milioni di euro) |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ferrovia Circumetnea | 147 |
| Strada Trapani-Mazara del Vallo | 268 |
| Nord-Sud Camastra Gela | 487 |
| Raddoppio SS 514 Ragusa-Catania | 815 |
| Tangenziale Interna di Palermo | 10 |

**INFRASTRUTTURE STRATEGICHE NAZIONALI
DEL PIANO PER IL SUD**

| Contratti Istituzionali di Sviluppo (milioni di euro) | Costo | Finanziamenti disponibili | Assegnazioni CIPE agosto 2011 | Ulteriore fabbisogno |
|---|----------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Direttrice ferroviaria Catania-Palermo | 7.700 | 2.057 | 482,5 | 5.643 |
| Direttrice ferroviaria Napoli-Bari | 7.091 | 2.717 | 790 | 3.584 |
| Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria | 200 | 0 | 200 | 0 |
| S.S. Sassari-Olbia | 1.050 | 363,5 | 686,5 | 0 |
| Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (potenziamento tecnologico) | 270 | 230 | 40 | 0 |
| Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso) | 19.897,8 | 8.255,2 | 1.653,6 | 9.227 |

3.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 25.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, sostituire «4 per mille» con «20 per mille» sostituire «10» con «25» e «13,5» con «30».

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno»;

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

1. Il comma 31-bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari":

a) al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater.

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis: A decorrere dall'anno 2012, l'erogazione per programmazione negoziata, incentivi per le imprese, gli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, gli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, non possono superare l'importo massimo di 1 miliardo di euro annuo.

Art. 20-quinquies.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

3.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, sostituire «4 per mille» con «20 per mille» sostituire «10» con «25» e «13,5» con «30».

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno;

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

1. Il comma 31-bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 é istituita l'imposta anti-evasione.

Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota é fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-*quinquies*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

Art. 5.

5.0.1.

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

- "e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;*
 - f) oltre 100.000 euro, 45 per cento"».*
-

Art. 8.**8.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Dopo l'articolo 8, introdurre il seguente:***«Art. 8-bis.***(Imposta sul reddito delle banche e degli istituti finanziari)*

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012, per le banche e gli altri intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, l'aliquota dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 25,5 per cento sul reddito derivante dall'attività di cui all'articolo 10 del citato D.Lgs. 385/1993.

2. Sul reddito derivante dalle altre attività, l'aliquota di cui all'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è aumentata in misura non inferiore al 2 per cento.

3. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la misura dell'aliquota di cui al precedente comma 2 sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 11.**11.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 10-bis, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

11.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi)

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.

6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni".

2. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti comuni:

"2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis.

2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni".

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti"».

11.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme per il contrasto all'evasione fiscale)

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. *(Dichiarazione patrimoniale)*. - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.

2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:

"4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omissivo un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento"».

Art. 12.**12.1**

CALDEROLI, Massimo CARAVAGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «euro mille» con le seguenti: «euro milleuno».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «1.001».

12.2

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1 le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento».

12.3

FOSSON

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1 non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».

12.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti da qualsiasi commissione sia a carico degli esercenti sia a carico degli acquirenti le transazioni di importo inferiore ai 1.000 euro, regolate con carta di credito».

12.4a

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Conseguentemente:*

All'articolo 13, comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole 80 per con le seguenti: 100 per comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Viene data facoltà ai Comuni la totale rimodulazione della detrazione in ragione della tipologia di fabbricato, del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del soggetto d'imposta e di comprovate situazioni di disagio sociale. Il presente comma non trova applicazione per i fabbricati di categoria A1, A8 e A9.

La disposizione opera nei limiti del maggior introito derivante dalla modifica di cui alla lettera a), comma 1, e dei maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:

1. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

All'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille, le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento.

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché dello 0 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quater.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2. Il comma 1 dell'articolo 30- del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del beauty contest è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 5 miliardi di euro, da incassarsi in forma rateale nell'arco di 15 annualità».

12.0.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f) ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità o in cassa integrazione e che maturano quarant'anni di contribuzione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

g) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

h) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

i) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

j) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

k) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

l) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

g) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

i) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di auto vetture o di aeromobili;

j) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

k) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

l) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposa.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

16. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

17. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

18. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (lei).

19. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di
inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)*

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;

2) alla lettera b), le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento» e le parole: «euro un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro trecentocinquantamila»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

2) alla lettera b), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento» e le parole: «euro due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro seicentomila»;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da due a cinque anni»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

f) all'articolo 10, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

g) all'articolo 1Q-bis, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni»;

h) all'articolo 11:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni» e al secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È: punito con la reclusione da uno a cinque anni» e al secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

i) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole: «non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci anni»;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale è subordinato al pagamento del debito tributario. In ogni caso non si applica la sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro trecentomila»;

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*ter*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale»;

l) all'articolo 13, al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro centomila».

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente, al netto di quelle destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

«25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 20012 e 2013, nelle seguenti misure;

a) ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;

b) per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento;

c) per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

25-bis. Le rivalutazioni progressive di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma trovano applicazione esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a sei volte il trattamento minimo Inps».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12 inserire il seguente:***«Articolo 12-bis.**

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)

1. Peri periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

m) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativa 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

n) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

o) sulle, autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

p) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

q) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

r) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

m) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

n) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

o) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o lo gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

p) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

q) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

r) i beni di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

e) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

f) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

21. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

22. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

23. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

24. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

25. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

12.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Ulteriori disposizioni per contrastare l'evasione fiscale)

1. All'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all'estero.

1-ter. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 1-quater. La norma di cui al comma 1-bis si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari»;

2. All'articolo 13, al comma *2-bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro centomila».

Art. 13.**13.1**

VIZZINI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», con le seguenti: «ad esclusione dell'abitazione principale che costituisca la sola proprietà immobiliare e delle pertinenze della stessa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI
in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi
adibiti anche ad attività commerciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

2. L'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».

13.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresa l'abitazione» con le seguenti: «ad esclusione dell'abitazione;».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni

dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto»;

all'articolo 24, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«31-ter. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".

31-quater. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.

31-quinquies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148»;

all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno».

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

13.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno, tramite le Prefetture, prima dell'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale, procederà ad un censimento di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio nazionale».

13.4

PETERLINI

Respinto

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le giovani coppie sposate, per i primi 5 anni dalla data del matrimonio, la base imponibile dell'immobile adibito a Prima abitazione viene ridotta dall'importo del debito residuo dell'eventuale mutuo ipotecario acceso per l'acquisto.».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 3, si Provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

13.5

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 4 sopprimere la lettera b-bis) e sostituire la lettera d) con le seguenti: «106 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D»; al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

13.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 5, le parole: «rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono abrogate.

13.7

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I terreni agricoli appartenenti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'incremento del moltiplicatore».

13.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli immobili di proprietà di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed utilizzati ad esclusivo uso commerciale e gli immobili utilizzati dai soggetti destinati allo svolgimento di attività sindacali».

13.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui l'immobile sia locato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà».

Al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 6-bis».

Conseguentemente:

- a) i commi 131, 134 e 136 dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2006, n. 296, sono soppressi;
- b) l'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso».

13.10

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

- a) sulle rendite catastali fino a euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;
- b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
- c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
- d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

5. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

6. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

7. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

9. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13».

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari».

e dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Programma straordinario per l'efficienza
e il risparmio energetico nell'edilizia residenziale).*

1. Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 19 e 20 del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'involucro di cui ai commi da 2 a 7, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche dei tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficiare delle disposizioni previste dai commi da 9 a 18.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'intero edificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal

medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.

4. Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.

5. Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 1, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 3 e 4, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 14 a 18, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo.

6. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue successive modifiche, e avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al medesimo decreto legislativo 192/2005, e sue successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

7. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 3. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).

8. Tutti gli interventi di cui alla presente legge, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.

9. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 48, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.

11. Il primo periodo del comma 48, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011".

12. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

13. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.

14. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

15. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli Istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.

16. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

17. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 15 del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca. ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della Salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.

19. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

20. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione del presente articolo gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi».

13.11

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «e per le relative pertinenze», aggiungere le seguenti: «, se l'abitazione è classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11».

13.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 8, aggiungere, infine, le parole: «limitatamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle zone ricadenti in aree montane a di collina deli-

mitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le aliquote di cui al periodo precedente sono ulteriormente ridotte alla metà».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-bis, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.13

PETERLINI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, infine, le parole: «limitatamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle zone ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le aliquote di cui al periodo precedente sono ulteriormente ridotte alla metà».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-bis, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.14

PETERLINI

Respinto

Al comma 10 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 200», *aggiungere le seguenti:* «, aumentati di euro 70 per ogni componente successivo al quarto,».

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Per gli anni 2012 e 2013» *fino alle seguenti parole:* «importo massimo di euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

13.15

PETERLINI

Respinto

Al comma 10 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 200», aggiungere le seguenti: «, aumentati di euro 60 per ogni componente successivo al terzo,».

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Per gli anni 2012 e 2013» fino alle seguenti parole: «importo massimo di euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

13.16

PETERLINI

Respinto

Al comma 10 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 200», aggiungere le seguenti: «, aumentati di euro 50 per ogni componente successivo al secondo,».

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Per gli anni 2012 e 2013» fino alle seguenti parole: «importo massimo di euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

13.17

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla detrazione prevista dal primo periodo è aggiunta una riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari la cui rendita catastale è inferiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

- a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;*
- b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;*
- c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;*
- d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;*
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.*

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Art. 19-ter.

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".

Art. 19-quater.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

13.18

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutata ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia».

13.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle predette regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di cui al comma 11 in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo».

13.20

PETERLINI

Respinto

Al comma 17, dopo al terzo periodo, aggiungere le seguenti: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di cui al comma II in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo».

21-bis) all'articolo 2 comma 3, terzo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

«all'articolo 19, comma I, tabella "Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter" apportare le seguenti modificazioni: 1) sostituire le parole "0,1 per cento annuo" con le seguenti: "0,2 per cento annuo";

2) sostituire le parole "0,15 per cento annuo" con le seguenti: "0,3 per cento annuo";

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole "e nella misura massima di 1.200,00"».

13.21

PETERLINI

Respinto

Al comma 17, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Fino alle norme di attuazione» *alle parole:* «di cui al precedente periodo».

13.22

LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 19-bis inserire il seguente:

«19-ter. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

"2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma I, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni

caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153"».

13.23

PETERLINI

Respinto

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. I commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono sostituiti dai seguenti:

«*2-bis*. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede i requisiti di ruralità necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. Nella domanda il richiedente indica eventuali variazioni catastali in seguito di intervento edilizio e specifica la data, dalla quale, ovvero il periodo, nel quale, sussistono i requisiti di ruralità, al fine di ottenere, anche retroattivamente, il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali ed in particolare l'esenzione per l'imposta comunale sugli immobili. Il presente comma trova applicazione soltanto per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano con rendita catastale. Possono essere riproposte le domande già presentate anche con procedure diverse di quella descritta nel presente comma.

2-ter. Entro il 20 novembre 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma *2-bis* del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'awenuta attribuzione della categoria catasta le richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento

delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma *2-bis* nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio.».

Consequentemente dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole 0,1 per cento annuo con le seguenti 0,2 per cento annuo;

2) sostituire le parole 0,15 per cento annuo con le seguenti 0,3 per cento annuo; all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), sopprimere le parole e nella misura massima di euro 1.200,00».

13.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole da: «Sulla quota di trattamento fino a al numero di mesi».

13.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni"».

Conseguentemente: all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «0,1 per cento annuo» *con le seguenti:* «0,2 per cento annuo»;

2) *sostituire le parole:* «0,15 per cento annuo» *con le seguenti:* «0,3 per cento annuo»;

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e nella misura massima di euro 1.200,00»;

all'articolo 19, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2012" con le seguenti: "in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

13.0.3

PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 2-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

"2-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 13-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche alimentari e pesca».

13.0.4

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre - 126 - Commissioni riunite V e VI 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni"».

Conseguentemente: all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;*

2) *sostituire le parole: «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;*

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e nella misura massima di euro 1.200,00»;

all'articolo 19, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2012" con le seguenti: "in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

Art. 14.**14.1**

PETERLINI

Respinto

Al comma 13-bis, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione» alle parole: «di cui al precedente periodo».

14.2

PETERLINI

Respinto

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) abitazioni con 6 o più occupanti;».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 15, lettera a-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

14.0.1

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 14, alle lettere a), b), c), d), e); sostituire le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «30 giugno 2012» e al comma 15 sostituire le parole: «240 milioni» con le seguenti: «480 milioni», le parole: «630 milioni» con le seguenti: «1.260 milioni», le parole: «1.040 milioni» con le seguenti: «2.080 milioni», le parole: «1.220 milioni» con le seguenti: «2.440 milioni», le parole: «1.030 milioni» con le seguenti: «2.060 milioni», le parole: «610 milioni» con le seguenti: «1.220 milioni» e le parole: «300 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

14.0.2

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 15.**15.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

«Art. 15. - 1. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,90 per litro;".».

15.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).**Conseguentemente all'articolo 16,**al comma 1 sostituire le parole: «euro 20» con le parole: «euro 23»;**al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «euro 5» con le parole: «euro 5,75»;**al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «euro 8» con le parole: «euro 8,25»;**al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «euro 10» con le parole: «euro 11,5»;**al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «euro 30» con le parole: «euro 34,5»;**al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «euro 90» con le parole: «euro 103,5»;**al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «euro 207» con le parole: «euro 238»;**al comma 2, lettera g) sostituire le parole: «euro 372» con le parole: «euro 428»;**al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «euro 521» con le parole: «euro 599»;**al comma 2, lettera i) sostituire le parole: «euro 703» con le parole: «euro 808,5»;**al comma 11, lettera a) n. 1) sostituire le parole: «euro 1,50» con le parole: «euro 1,7»;**al comma 11, lettera a) n. 2) sostituire le parole: «euro 2,45» con le parole: «euro 2,8»;*

al comma 11, lettera a) n. 3) sostituire le parole: «euro 4,25» con le parole: «euro 4,9»;

al comma 11, lettera a) n. 4) sostituire le parole: «euro 5,75» con le parole: «euro 6,6»;

al comma 11, lettera a) n. 5) sostituire le parole: «euro 6,65» con le parole: «euro 7,6»;

al comma 11, lettera a) n. 6) sostituire le parole: «euro 7,10» con le parole: «euro 8,2»;

al comma 11, lettera a) n. 7) sostituire le parole: «euro 7,55» con le parole: «euro 8,7».

Art. 16.**16.1**

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, la parola: «centosettancinque» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

16.2

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, lettera a), le parole: «da 10,01» sono sostituite dalle seguenti: «da 6,80».

16.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, LEONI

Respinto

Al comma 15-ter, sostituire le parole: «unità da diporto» con le seguenti: «unità da diporto ed aeromobili».

16.0.1

VIZZINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Prestito forzoso pluriennale)

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto della esigenza di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, ai soggetti che detengono attività fi-

nanziarie di importo superiore a 1 milione di euro, è fatto obbligo di sottoscrivere, nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio, titoli del debito pubblico poliennali.

2. Sui titoli di cui al comma 1 è corrisposto un tasso d'interesse corrispondente all'indice dei prezzi al consumo applicabile su base annua».

Art. 17.

17.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 17. - (*Retribuzioni lavoratori Rai*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Art. 19.**19.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nella colonna della tabella intitolata: «imposte dovute proporzionali», relativamente all'intero articolo 13 della tariffa, le parole: «1 per mille annuo per il 2012, 1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille annuo per importi fino a 500.000 euro, 1,5 per mille per importi compresi tra 500.001 e 1 milione di euro, 2 per mille per importi compresi tra 1 milione e 1 euro e 5 milioni, 3 per mille per gli importi superiori a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo 19, comma 3, lettera b), le parole: «e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200» sono abrogate.

19.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nella colonna della tabella intitolata: «imposte dovute proporzionali», sostituire le parole: «1 per mille annuo per il 2012, 1,5 per mille a decorrere dal 2013» con le seguenti: «0,1 per cento annuo per importi fino a 500.000 euro, 0,15 per cento per importi compresi tra 500.001 e 1 milione di euro, 0,20 per cento per importi compresi tra 1 milione e 1 euro e 5 milioni, 0,30 per cento per gli importi superiori a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), le parole: e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200,00 sono soppresse.

19.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: 1 per mille annuo con le seguenti: 2 per mille annuo;

2) sostituire le parole: 1,5 per mille annuo con le seguenti: 3 per mille annuo;

a) al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro.

Conseguentemente: all'articolo 49 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

b) al comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: a decorrere dall'anno 2012 sono sostituite con le seguenti: in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

19.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreti-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria del 2,7 per cento».

19.5

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, le parole: «del 4 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».

Conseguentemente:

a) l'ultimo periodo del comma 6 è abrogato;

b) è abrogato il comma 12;

c) dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (*Sviluppo e implementazione della Borsa continua nazionale del lavoro*) - 1. La Borsa continua nazionale del lavoro, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è organizzata negli stessi termini della Borsa comunitaria del lavoro Eures.

2. I datori di lavoro che assumono mediante pubblicazione nella Borsa di cui al comma precedente usufruiscono di un credito d'imposta forfetario di euro mille.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta il centro per l'impiego competente per territorio emette un nulla osta, secondo le modalità indicate da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver verificato che il lavoratore selezionato presenta, tra i candidati che hanno risposto all'offerta di lavoro, il *curriculum* più adatto per la posizione richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede fino a concorrenza del 10 per cento del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4.

Art. 39-ter.

(Campagne promozionali per il sostegno del Made in Italy)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il 10 per cento del gettito derivante dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 19, comma 4, viene destinato a campagne promozionali in Italia e all'estero delle produzioni delle imprese appartenenti a distretti industriali e a reti di imprese.

2. Le campagne promozionali sono organizzate da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

19.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «del 4 per mille» con le seguenti: «10 per mille» e le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «del 15 e del 20 per mille».

19.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «del 4 per mille» con le seguenti: «8 per mille» e le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «del 13 e del 18 per mille».

19.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «del 4 per mille» con le seguenti: «6 per mille» e le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «del 11,5 e del 16,5 per mille».

19.9

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».

19.10

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 15 per cento».

19.11

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 25 sostituire, là dove ricorrano, le parole: «tre volte il trattamento minimo» con le seguenti: «cinque volte il trattamento minimo».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole: «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

19.12

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole: «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

19.13

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo stipula un accordo bilaterale con il Governo della Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale al fine di procedere all'applicazione di una imposta straordinaria non inferiore al 35 per cento sui capitali illegalmente esportati in Svizzera da cittadini italiani».

19.0.1

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Convenzione con la Confederazione Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale)

1. In considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 16 febbraio 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano.

2. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 1, si applica per gli anni 2012 e 2013 una ritenuta del 35 per cento sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera.

3. a decorrere dal 2014, si applicano le ritenute fissate da apposita convenzione fiscale, in materia di lotta all'evasione fiscale, conclusa tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea.

4. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 1, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti inadempienti sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta».

19.0.2

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 10 aggiungere infine il seguente periodo: Fermo il requisito anagrafico, i soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di due anni se uomini e un anno se donne in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 40 anni, senza penalizzazioni.

19.0.3

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

19.0.4

GIAMBRONE, CARLINO

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 76 del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: 7-bis) il divieto di cui al precedente comma 7 non si applica alle scuole comunali dell'infanzia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con «modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

19.0.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica
sui giochi e le scommesse)*

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Art. 20.**20.0.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

20.0.2

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore n. dei partiti e dei movimenti politici)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

20.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certi-

ficato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare. Ai fini del presente comma, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente comma solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.

11-ter. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito al precedente comma rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al precedente comma;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al precedente comma e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito al precedente comma;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al precedente comma.

11-*quater*. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 11-*bis* della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 11-*bis* della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

20.0.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente:

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

20.0.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)

1. Per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i *trust*, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, entiteusi, superficie, sui beni

di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

14. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, le persone fisiche e giuridiche possono effettuare erogazioni liberali in favore del bilancio dello Stato al fine di contribuire volontariamente al risanamento finanziario del Bilancio dello Stato. Le suddette erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

15. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, "Istituzione dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze sono apportate le seguenti modificazioni: dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. È istituito, nell'ambito dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», uno speciale Albo «Al sostegno della Repubblica Italiana» destinato a riconoscere una specifica attestazione a coloro che abbiano contribuito al risanamento finanziario del bilancio dello Stato attraverso la corresponsione di liberalità economiche di importo superiore ai 50.000 euro. Ai benefattori iscritti nell'Albo sono conferite, secondo l'ammontare delle liberalità conferite, le decorazioni e gli appellativi definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attestazione è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. L'attestazione è revocata nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 5".

16. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. L'onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 21.**21.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Al comma 13, Allegato A, inserire:*

| Ente soppresso | Amministrazione interessata | Ente incorporante |
|--|--|--|
| L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | Ministero del lavoro e delle politiche sociali |

21.2

PISCITELLI, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, VILLARI

Respinto*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

«21-bis. Sono soppresse le sedi di rappresentanza degli enti locali situate al di fuori del territorio regionale nonché quelle situate al di fuori del territorio nazionale».

21.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Soppressione di ulteriori enti)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

- 3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
- 4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
- 5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
- 6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
- 7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
- 8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
- 9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
- 10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
- 11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
- 12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
- 13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
- 14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

- 30) Cassa soccorso: fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;
- 31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce;
- 34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
- 35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
- 36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
- 37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
- 38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (perugia);
- 39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MQ);
- 40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
- 41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria».
-

Art. 22.**22.1**

PETERLINI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano».

22.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles)

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata "Palazzo Italia", situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero».

22.0.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CASTELLI

Respinto*Dopo l'articolo 22, introdurre il seguente:***«Art. 22-bis.***(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione)*

1. Chiunque vanta, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 23.**23.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il doppio del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

23.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Governo, gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adeguare con proprie norme, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli emolumenti dei propri organi elettivi a costi *standard* definiti a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di mancato adeguamento sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a favore dell'ente».

23.3

PETERLINI

Respinto

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 marzo 2012».

23.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 marzo 2012».

23.5

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

All'articolo 23, comma 7, sostituire le parole: «il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011» con le seguenti: «il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza».

23.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 9, lettera b) dopo la parola: «pluralismo» aggiungere le seguenti: «anche in riferimento al radicamento territoriale».

23.7

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

All'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 16 e 18, le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2012»;

b) sostituire il comma 20 con il seguente: «A far data dal 30 aprile 2012 gli organi in carica delle Province decadono».

23.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. «Entro il 1° aprile 2012, l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale sono trasferite alle Regioni. Le Regioni disciplinano le attività della Polizia Provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65. In caso del mancato trasferimento entro il 1° aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».

23.9

PETERLINI

Respinto

Al comma 22, aggiungere, infine le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale».

23.10

PINZGER, THALER HAUSERHOFER

Respinto

Al comma 22, aggiungere, infine le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale».

23.11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'interno dell'articolo 23, aggiungere il seguente comma 22-bis, così formulato:

«Nell'ambito del Ministero della Difesa, la "spending review" di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si estende alla valutazione della congruità delle spese per il personale in rapporto alle esigenze dello strumento militare, in particolare focalizzandosi sul nu-

mero degli ufficiali generali e superiori e dei sottufficiali del ruolo marescialli ed equiparati in servizio permanente effettivo nelle Forze armate».

23.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23.1.

(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico)

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

"5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente n. vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società».

23.0.2

VIZZINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 23-bis.

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soppresse le parole: "per un importo che nell'anno superiore euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,".

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *i-bis*), dopo le parole: «a favore delle organizzazioni non lucrative, di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «, dei partiti e dei movimenti politici»;

b) il comma *1-bis* è soppresso».

23.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: "fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale" sono soppresse».

Art. 23-bis.**23-bis.1**

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo:
«il compenso massimo dovrà essere quantificato stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione».

23-bis.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA.

Respinto

All'articolo 23-bis, sopprimere il comma 3.

23-bis.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 23-bis, dopo il comma 5) aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende, le Società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria non quotate in Borsa, all'entrata in vigore del presente decreto legge, non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria».

Art. 23-ter.**23-ter.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1 Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

23-ter.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1 Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il doppio del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai pre-

sidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

23-ter.3

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

All'articolo 23-ter, sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche, anche per quota, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con enti e società partecipate e vigilate o anche parzialmente finanziate a carico del bilancio pubblico, esclusa la cassa integrazione, con gli enti di cui alle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e per coloro che ricevono contributi pubblici, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione».

23-ter.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

All'articolo 23-ter, sopprimere il comma 3.

23-ter.0.1

LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 23-ter, inserire il seguente:

«Art.23-quater.

(Disposizioni in materia di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento all'assunzione degli incarichi arbitrali)

1. I magistrati ordinari, contabili, amministrativi e militari, nonché gli avvocati dello Stato, non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione, né possono assumere incarichi arbitrali al fine di non limitarne i rispettivi impegni istituzionali e impedire qualsiasi loro condizionamento.

2. L'eventuale partecipazione dei magistrati di cui al comma 1 a incarichi arbitrali determina la nullità dei lodi arbitrali nonché la decadenza dei magistrati medesimi dal ruolo ricoperto».

23-ter.0.2

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 23-ter, è inserito il seguente:

«Art. 23-quater.

(Estensione della revisione integrale della spesa pubblica agli enti locali)

"1. Al comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole "amministrazioni centrali dello Stato" sono aggiunte le parole ", delle Regioni e degli Enti locali"».

23-ter.0.3

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA.

Respinto

Dopo l'articolo 23-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 23-quater.

(Suppressione delle norme in materia di autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato».

23-ter.0.4

MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 23-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 è apportata la seguente modifica: l'articolo 91 è soppresso».

23-ter.0.5

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 23-ter aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né diretta-

mente, nè indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Art. 24.**24.1**

BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è data facoltà ai lavoratori e lavoratrice di età superiore ai 55 anni compiuti di richiedere il pensionamento in deroga ai commi successivi a condizione di ricevere un trattamento pensionistico calcolato integralmente con il sistema contributivo».

24.2

MUSSO

Respinto

Al comma 14, lettera d), dopo le parole: «lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione» inserire le seguenti parole: «e lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione che sia stata successivamente accolta dagli enti competenti».

24.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

24.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle Regioni per l'attuazione delle politiche attive di lavoro e di sostegno al reddito, per meglio rispondere alle differenti esigenze territoriali dei lavoratori e datori di lavoro».

24.10

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 31 sostituire le parole: «euro 1.000.000» con le seguenti: «euro 500.000».

24.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«31-bis. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accertati, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al primo periodo del presente comma, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

31-ter. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, al-

l'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

31-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 32, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 32, primo periodo.

31-quinquies. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

31-sexies. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

24.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*31-bis.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

31-ter. Per le attività svolte negli anni 2012, 2013 e 2014 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

24.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«31-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i compensi per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono fissati nella misura di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono autorizzati ad esercitare la facoltà di istituire uffici per svolgere l'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

24.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«31-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.».

24.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«31-bis. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo.».

24.0.1

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1 All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia di reddito" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia di reddito"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.2

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere in fine, le seguenti: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.3

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della determinazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».

Consequentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.4

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con almeno due figli vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della determinazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».

Consequentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di Parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.5

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con almeno tre figli vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della determinazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

Art. 27.**27.0.1**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Dismissioni di partecipazioni dello Stato)

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 1,5 miliardi per l'anno 2013, e pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.

3. Il programma di cui al comma 1 può avvenire anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

4. Dal programma di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.

5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.

7. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 59, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013 e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzato al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

8. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna Regione, ciascuna Provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Qualora non si realizzassero i proventi di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente».

27.0.2

PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

27.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno 2012 e per ciascuno degli anni del biennio 2012-2014, le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero non possono eccedere gli stanziamenti autorizzati nell'anno precedente».

27.0.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Privatizzazione della Rai)

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radio-televisione italiana Spa Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot nei programmi stessi.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Art. 28.**28.1**

PETERLINI

Respinto

Alla fine del comma 1 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo:

«Con analogia decorrenza viene introdotta, a favore delle famiglie con almeno 3 figli a carico, una detrazione dall'imposta pari ad euro 80 per figlio».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 28, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

28.2

THALER HAUSERHOFER, PINZGER

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale. Le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano in materia tributaria le facoltà previste dallo Statuto di autonomia ferma restando la finalizzazione, ai sensi dell'articolo 48, degli effetti finanziari conseguenti al comma 1».

28.3

PETERLINI

Respinto

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: 0,1 per cento annuo con le seguenti: 0,2 per cento annuo;

2) sostituire le parole: 15 per cento annuo con le seguenti: 0,3 per cento annuo;

a) al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro.

Conseguentemente: all'articolo 49 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.

b) al comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: a decorrere dall'anno 2012 sono sostituite con le seguenti: in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

28.4

THALER HAUSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009».

28.5

PETERLINI

Respinto

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009».

28.6

FOSSON

Respinto

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media

degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009».

28.7

PETERLINI

Respinto

Sopprimere il comma 11-ter.

28.8

PETERLINI

Respinto

Al comma 11-ter, aggiungere infine il seguente periodo:

«In relazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tale ridefinizione deve essere attuata nel rispetto degli statuti speciali, secondo i criteri e le modalità previste da apposite intese e accordi da definirsi con le procedure previste dagli statuti medesimi».

28.9

PETERLINI

Respinto

Al comma 11-ter, aggiungere infine il seguente periodo:

«In relazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, tale ridefinizione deve essere attuata con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

28.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Unioni di comuni)

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituenti Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un conunissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina

6. All'articolo 32 del citato testo unico, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituenti Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni

pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse".

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina».

28.0.2

PINZGER, THALER HAUSERHOFER

Respinto

All'articolo 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, un miglioramento del saldo programmatico dell'esercizio 2011 pari alla somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comincio 10».

28.0.3

PINZGER, THALER HAUSERHOFER

Respinto

All'articolo 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Art. 29.**29.1**

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

All'articolo 29, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le amministrazioni pubbliche centrali, le Regioni, gli Enti locali, e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, devono trasmettere alla Consip S.p.A. entro la fine di ogni esercizio, l'elenco di beni e servizi da acquisire sul mercato nell'esercizio successivo.

2. La Consip S.p.A., sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni di cui al comma precedente, organizza bandi di gara, articolati in lotti, per l'individuazione del fornitore che presenta la proposta economicamente migliore.

3. Le amministrazioni di cui al comma precedente devono avvalersi delle convenzioni firmate tra Consip e vincitore della gara, per l'acquisizione di beni e servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività amministrative.

4. Deroghe a quanto previsto dai commi precedenti possono essere ammesse solo con decreto del Ministro dell'Economia.»

29.2

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

All'articolo 29 comma 3, dopo le parole: «alla gestione 2013» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le emittenti radio televisive locali».

29.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

All'articolo 29, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 490 c.p.c., dopo le parole "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni

locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).»

29.4

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"».

29.5

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

All'articolo 29, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, dovranno assicurare alle reti televisive nazionali una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri.»

29.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

All'articolo 29, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di

programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.»

29.0.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono rilevanti ai fini del patto di stabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2».

Art. 30.**30.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

30.2

PISTORIO, OLIVA

Respinto*Al comma 3 sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e aggiungere il seguente comma:**«3-bis. Al fine di garantire nelle Regioni a statuto speciale i necessari e inderogabili investimenti per l'ammodernamento della rete infrastrutturale ferroviaria da parte di Trenitalia spa nelle Regioni a statuto speciale è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2012».*

30.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Respinto*Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente comma:**«8-bis 1. A decorrere dal 10 gennaio 2012, il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n.468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 sono abrogati, ed i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fmo ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

30.4

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 8-quater aggiungere i seguenti:

«8-*quinquies*. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse complessivamente assegnate al fondo istituito dal suddetto articolo 13, comma 3-*quater*, e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le eventuali risorse disponibili, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

8-*sexies*. Il quarto e quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono soppressi. Le conseguenti risorse assegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e non impegnate, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, 398. Sono fatte salve le suddette risorse finalizzate alla ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, di cui al medesimo quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

30.5

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-*quinquies*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009-2010" e "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. L'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, viene sostituito dal seguente: "Un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, viene destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente:

- 50 milioni di euro relative alle misure di sostegno dell'anno 2010;
 - 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011;
 - 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012;
 - 90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013».
-

30.7

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, dopo il periodo: "La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012" aggiungere il seguente periodo: "A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni"».

30.8

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio con spese rimodulabili.

30.9

MENARDI

Respinto

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbli-

gati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

30.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto Filippi, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contratto di leasing per l'acquisto di immobili sedi di uffici giudiziari)

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di leasing sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili"».

30.0.2

VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestatati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e procedere ad operazioni di anticipazione del credito vantato con un istituto di credito nella forma del «pro solvendo».

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.3

Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestatati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche titoli di stato, in sostituzione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.4

Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni e modalità d'attuazione per sottoscrivere titoli di Stato ed estinguere parte dei debiti erariali IRPEF e IRES)

1. Al fine di incentivare il risparmio, patrimonializzare le imprese e rilanciare l'economia italiana, si procede a stabilire che in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, i contribuenti possono optare per l'estinzione di un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere.

2. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione, sono determinate le modalità di attuazione dell'opzione di cui al comma precedente, nonché le caratteristiche dei titoli di Stato oggetto di sottoscrizione, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) durata non superiore a dieci anni;
- b) non negoziabilità prima della scadenza;
- c) tasso di interesse non inferiore alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di pari durata emessi nei 12 mesi precedenti all'approvazione del decreto.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.5

Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Nel rispetto degli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione, si rende necessario predisporre iniziative volte alla tutela delle famiglie con bambini affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford.

2. Ai nuclei familiari che comprendono uno o più minori affetti dalla sindrome di cui all'articolo 1, comma 1 disabili ed in condizioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 500 per ogni figlio.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del minore.

4. Le domande devono essere inoltrate al Comune di residenza del minore, nei termini e nel rispetto delle modalità definite da ciascuna Regione.

5. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese strumentali all'assistenza sanitaria dei soggetti affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford, incluse le spese di viaggio all'estero".

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati in attuazione della presente legge. In particolare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone affette dalla malattia di cui all'articolo 1, comma 1 che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.6

Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma seguente.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.7

Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2013 è consentita fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. «183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.8

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Personale della protezione Civile)

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.9

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI,
VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di garantire continuità e stabilità nel monitoraggio e nella tutela delle criticità di natura idrogeologica ed antropica che pongono ripetutamente a rischio la sicurezza pubblica. Le Regioni, in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, e con oneri a carico del proprio bilancio, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere, già prorogati ai sensi dell'O.p.c.m. 3891 del 4 agosto 2010 con i dipendenti che all'entrata in vigore della presente norma hanno maturato complessivamente almeno 36 mesi di servizio nella medesima amministrazione senza soluzione di continuità».

Art. 31.**31.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

31.2

PETERLINI

Respinto*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali» con le seguenti: «esclusi quelli connessi alla razionale gestione del territorio, alla tutela della salute, del paesaggio, dei consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali».*

31.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «ad eccezione di quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali» con le seguenti: «esclusi quelli connessi alla razionale gestione del territorio, alla tutela della salute, del paesaggio, dei consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».*

Art. 32.**32.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «12500» è sostituita con la seguente: «10000»

b) al comma 1, primo periodo, le parole «, esperita la procedura di cui al comma 1-bis,» sono soppresse;

c) al comma 1, primo periodo, le parole «senza ricetta medica» sono soppresse;

d) il comma 1-bis è soppresso;

e) al comma 4 le parole «e 1-bis» sono soppresse.

Art. 34.**34.1**

ALLEGRI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I criteri a cui le Regioni dovranno adeguare la loro legislazione in materia di vendita dei giornali sono oggetto di un esame della Conferenza Unificata Stato Regioni con l'obiettivo di determinare, sentire le parti sociali, un protocollo d'intesa finalizzato all'approvazione di provvedimenti legislativi regionali uniformi su tutto il territorio nazionale».

34.2BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA**Respinto**

Al comma 8, sopprimere le parole: «, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

Art. 39.**39.0.1**

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali)

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato dei lavoro delle persone inattive delle regioni meridionali, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali" la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di

intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.

8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.

9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al successivo comma 11».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

Art. 40.**40.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «trucco, tatuaggio, podologo», aggiungere la seguente: «agricoltore».

40.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presentata dal richiedente al Ministero per culturali» aggiungere le seguenti: «, o alla Regione o provincia autonoma competente,».

40.3

PETERLINI

Respinto

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presentata dal richiedente al Ministero per culturali» aggiungere le seguenti: «, o alla Regione o provincia autonoma competente,».

40.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, cancellato con modificazione, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza

o domicilio in Paesi così detti *black list*, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cancellato, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica. Con successivi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma».

40.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese, all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il seguente comma.

9-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri e ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro».

Art. 43.

43.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 44.

44.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Sopprimere il comma 5.

44.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 7, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «suddividere gli appalti in lotti funzionali» con le seguenti: «suddividere gli appalti in lotti funzionali o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento».

Art. 45.**45.0.1**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito

con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.**47.0.1**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Riprogrammazione delle risorse disponibili)

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 48.**48.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito» sono inserite le seguenti: «al netto delle minori entrate».

48.2

PETERLINI

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Con le norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definite le modalità di applicazione e gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

48.3

PETERLINI

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
